


Pubblicato il 28/02/2022

N. 01340/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05195/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

██████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

██████████ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza ██████████

██████████ non costituito in giudizio;

nei confronti

██████████ S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

██████████ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota prot. n. 26762 del 2.11.2021 e di ogni suo allegato, comunicata in pari data a mezzo pec, con la quale il Comune di [REDACTED] ha disposto l'esclusione di [REDACTED] S.r.l. dalla procedura aperta per "l'affidamento del servizio di pulizia immobili comunali, periodo 24 mesi, per il Comune di [REDACTED] (NA)" – CIG [REDACTED] per anomalia dell'offerta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] S.r.l. il 15/12/2021:

della determinazione n. 634 del 18.11.2021 del Comune di [REDACTED] di riaggiudicazione della procedura di gara de qua in favore de [REDACTED] S.c.a.r.l. mai comunicata e depositata in giudizio in data 10.12.2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di [REDACTED] e di La [REDACTED] S.C.A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Va premesso che la presente procedura - inerente l'affidamento dell'appalto per i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali per il Comune di [REDACTED], per un valore a base d'asta di € 800.400,00, con durata biennale e opzione di proroga semestrale- trae origine dalla gara indetta con il bando pubblicato in GURI in data 7.8.2020.

All'esito delle operazioni di gara, nella seduta pubblica del 17.12.2020, a seguito della valutazione delle offerte tecniche e delle attribuzioni dei punteggi all'offerta

economica, la commissione giudicatrice di gara accertava, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, la sussistenza delle condizioni di anomalia per i primi 6 concorrenti, tra cui la ricorrente.

A seguito della valutazione delle giustificazioni, il RUP, con nota del 29.1.2021, comunicava alla ricorrente l'avvenuta esclusione per anomalia e incongruità dell'offerta, richiamando e convalidando il verbale di gara n. 6 del 25.1.2021 redatto dalla commissione giudicatrice. Pertanto, si procedeva all'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa [REDACTED] S.c.a r.l.

La [REDACTED] proponeva ricorso avverso il suddetto provvedimento di esclusione per anomalia dell'offerta e aggiudicazione in favore della controinteressata dinanzi al TAR Napoli, che, con sentenza n. 2157 del 31.3.2021 annullava il provvedimento di esclusione, imponendo alla stazione di pronunciarsi nuovamente "sulla congruità dell'offerta della società ricorrente".

Di seguito, il RUP con nota PROT. 8801 del 12.4.2021 comunicava alla CUC Area Nolana la riammissione a gara della ricorrente e invitava a procedere alla rinnovata verifica della congruità dell'offerta di quest'ultima, in conformazione al decisum del TAR Napoli.

La CUC invitava la ricorrente con pec del 26.4.2021 a presentare una relazione dettagliata e supportata da congrua documentazione giustificativa rispetto a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dei servizi offerti. A seguito del riscontro in data 6.5.2021 da parte dell'impresa, con successiva nota del 3.6.2021 della CUC, veniva richiesto di fornire ulteriori chiarimenti e/o integrazioni. All'esito, la commissione di gara ha ritenuto i chiarimenti non sufficienti, valutando l'offerta inaffidabile e con determina n. 557/2021 del 27.10.2021 l'amministrazione comunale ha escluso la [REDACTED] dalla gara.

Di seguito, con determinazione n. 634 del 18.11.2021 disponeva sia la (ri)aggiudicazione in favore di [REDACTED] S.c.a r.l., sia la prosecuzione del servizio de quo da parte e in favore di quest'ultima nelle more della definizione del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato in riferimento all'appello proposto

avverso la detta sentenza n. 2157/2021 ove, con ordinanza cautelare n. 4020 del 16.7.2021, è stata accolta l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza, nelle more della udienza pubblica fissata per il 16.4.2022.

La società [REDACTED] Service S.r.l. ha contestato con il presente ricorso i nuovi provvedimenti di esclusione adottati dall'ente comunale e i verbali e note della CUC relativi alla verifica di anomalia, deducendo che con tali atti si riproducano, pedissequamente, le considerazioni già ritenute viziate da questo TAR.

Il ricorso deduce con un unico, articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 16, 30 e 97 del d.lgs. n. 50/2016; art. 3 della L. n. 241/1990; artt. 28 e 29 del disciplinare di gara; art. 12 del CSA; art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà. Illogicità manifesta. Abnormità. Irrazionalità. Irragionevolezza.

Lamenta la concorrente che la Stazione appaltante ha nuovamente disposto la propria esclusione, non ritenendo attendibili i chiarimenti forniti in ordine al costo della manodopera, prendendo a parametro di calcolo le ore effettive di lavoro anziché le ore contrattuali; per contro, il costo orario medio da considerare ai fini della verifica di anomalia va determinato in relazione alle ore effettivamente lavorate dal dipendente, secondo costante giurisprudenza. Il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello "effettivo", che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio. In tal senso, i valori tabellari sono meramente indicativi e il concorrente potrebbe disattenderli purché in grado di offrire un'adeguata prova delle ragioni sottese al disallineamento.

Si sono costituiti il Comune intimato e la società controinteressata, contestando la fondatezza della domanda nel merito.

Con motivi aggiunti successivamente notificati la ricorrente ha impugnato la determinazione n. [REDACTED] del 18.11.2021 del Comune di [REDACTED] di ri-

aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore de [REDACTED] S.c.a.r.l. depositata in giudizio in data 10.12.2021 e gli atti presupposti, lamentando motivi di illegittimità derivata.

Le controparti hanno replicato anche in relazione ai motivi aggiunti e alla pubblica udienza del 15.2.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si verte nel presente giudizio sulla legittimità della valutazione di anomalia dell'offerta compiuta dalla stazione appaltante in relazione al costo del lavoro esposto dalla odierna ricorrente, a seguito di pregresso annullamento giurisdizionale che aveva disposto che la stazione appaltante si rideterminasse sulla valutazione stessa.

Va premesso che nei termini formulati in ricorso non si verte in tema di sindacato sull'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, dal momento che controverso è il criterio di riferimento per la valutazione del costo della manodopera, effettuata dalla stazione appaltante prendendo a parametro di calcolo le ore contrattuali –cd. teoriche di lavoro anziché le ore effettive; si tratta pertanto della valutazione della corretta impostazione dei criteri di calcolo adoperati, atteso che per la tesi attorea il costo orario medio da considerare ai fini della verifica di anomalia andrebbe determinato in relazione alle ore effettivamente lavorate dal dipendente , in contrasto con quanto ritenuto dalla stazione appaltante.

Ancora preliminarmente va rilevato che non appare sussistente la dedotta violazione della pronuncia di questo TAR n. 2157/2021, ove – nel sancire l'illegittimità della prima esclusione disposta – si era imposto alla Stazione appaltante di condurre una rinnovata valutazione “sulla congruità dell'offerta della società ricorrente, avendo cura di verificare l'attendibilità e correttezza di entrambi i fattori della moltiplicazione, ossia il monte ore effettivo indicato in sede di giustificazioni ed il costo medio orario”.

Da un lato, deve rilevarsi che la pronuncia n. 2157/2021 – in quanto attualmente

sospesa in ragione dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a seguito della proposizione del ricorso in appello – non costituisce “giudicato” con esclusione della applicazione dell'art. 21 septies della L. 241/90.

Dall'altro, va rilevato come nella pronuncia si richiedeva di verificare la attendibilità e correttezza del monte ore effettivo indicato, in rapporto al costo medio orario (entrambi fattori della moltiplicazione adoperati dalla ricorrente per la propria offerta contrattuale).

Alla luce di tali elementi, non può fondatamente lamentarsi che la Stazione Appaltante abbia condotto la rinnovata valutazione di congruità assegnando rilievo al solo monte ore contrattuale (c.d. monte ore teorico), dal momento che le negative valutazioni appaiono incentrate sulla non attendibilità del monte ore effettivo indicato dalla ricorrente in rapporto alle indicazioni contenute nella offerta contrattuale.

Vale in proposito ripercorrere i termini della valutazione stessa.

Parte ricorrente ha quantificato nella sua offerta il costo biennale della manodopera per un totale di €362.203,24, così suddiviso: €292.645,39 (per i sedici addetti liv. 2°), €67.755,84 (per le due unità lavorative liv. 3°), oltre ad €1.802,01 (riserva costo manodopera per ulteriori costi non prevedibili), con un costo orario medio da tabella ministeriale di €15,55 (per i sedici addetti di secondo livello), nonché un costo medio orario di €16,30 (per i due addetti terzo livello).

In proposito la stazione appaltante nella negativa valutazione sulla anomalia dell'offerta ha esplicitato: “In sede di giustificazioni del 05/05/2021 la ditta precisa ... che il costo della manodopera è stato ottenuto assumendo a riferimento le sole ore lavorate biennali ... Non pare corretto ... ciò in quanto si è di fronte a due distinti valori del monte ore. Solo il primo valore (quello delle ore contrattuali) è da assumere a riferimento sia per la valutazione dell'offerta tecnica sia per il calcolo del costo della manodopera ... si consideri che se si rapporta il costo della manodopera offerto al numero di ore contrattuali offerte, si avrà un costo medio orario che si discosta considerevolmente da quello indicato in sede di

giustificazioni ... Tutto ciò premesso e per le su esposte motivazioni si ritiene che i chiarimenti resi dalla ██████████ non possano essere valutati sufficienti ad escludere l'anomalia,..."

Va rilevato come il valore delle ore contrattuali indicato dalla ricorrente come ore effettive è stato ritenuto non attendibile dalla commissione in ragione dell'analisi dell'offerta tecnica ; nella stessa vi è il riferimento sia alle ore contrattuali offerte, sia a quelle cd. effettive , ed è in riferimento al numero di ore contrattuali offerte che si è valutato un costo medio orario che si discosta considerevolmente da quello indicato in sede di giustificazioni.

Il monte ore effettivo va utilizzato per calcolare il costo medio orario del lavoro, ed a tal fine va adeguatamente giustificato il modo in cui l'impresa perviene alla determinazione del monte ore effettivo. Per contro, l'offerta delle ore contrattuali/teoriche della concorrente esprime l'impegno a contrattualizzare in maniera adeguata il personale, avendo riguardo anche alle ore per le cd. sostituzioni necessarie in riferimento ad evenienze quali ferie, festività e malattie; solo questo esprime il tempo reale del servizio per cui la concorrente si è impegnata contrattualmente in sede di offerta con la dichiarazione di previsione di 30.344,60 ore biennali .

Parte ricorrente si appella all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "Per il costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta non va assunto a criterio di calcolo il "monte-ore teorico", comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma va considerato il "costo reale" (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni). Il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello "effettivo", che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio" (Cons. Stato, Sez. V, 12.6.2017, n. 2815. Negli stessi termini: Cons.

Stato, Sez. III, 2.3.2017, n. 974; Cons. Stato, Sez. III, 2.3.2015, n. 1020).

Tali argomentazioni tuttavia non colgono il fuoco delle contestazioni della stazione appaltante.

Preliminarmente, pare opportuno rilevare che l'appalto in esame ha ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali di [REDACTED]

Il disciplinare di gara all'art. 7, in ossequio all'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, prevede espressamente l'applicazione della clausola sociale stabilendo che «l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente».

Inoltre, il capitolato speciale all'art. 11, rubricato "Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario", stabilisce che «Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato si applicano, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio, pertanto il contratto da applicare agli stessi dovrà essere migliorativo e non peggiorativo».

A tal fine, il predetto articolo riporta anche un prospetto del personale già utilizzato, costituito da 17 operatori di cui 15 inquadrati nel II livello del CCNL Multiservizi ed impiegati per complessive 238 ore settimanali e 2 nel III livello per complessive 40 ore settimanali. Dunque ciò che era chiesto alle ditte concorrenti era l'impiego nella commessa di complessive 278 (238 + 40) ore settimanali, 14.456 (278 x 52 settimane) ore annuali e 28.912 (14.456 x 2 anni) ore biennali.

Peraltro, la stessa [REDACTED] aderendo alla suddetta indicazione della lex specialis, in sede di offerta tecnica ha proposto l'impiego nella commessa di 18 addetti ai lavori (di cui 16 di II livello e 2 di III livello) ovvero prevedendo l'utilizzo di 1 unità in più di II livello rispetto al personale appartenente alla platea storica.

Quanto poi alle ore da impiegare, sempre in sede di offerta tecnica, ha individuato 15.172,30 "ore contrattuali" annuali e 11.488,22 "ore lavorate" annuali.

Ebbene, l'offerta economica della concorrente espone un valore tempo di ore del personale impiegato nella commessa, che risulta conforme alle previsioni della lex specialis di gara - in quanto coerente con il monte ore del personale già impiegato ed oggetto di passaggio appalto (che, come si è visto, sviluppa 14.456 ore annuali, cui devono aggiungersi quelle dell'unità in più offerta da ██████████ -, e che dunque rappresenta l'impegno contrattuale assunto nei confronti della Stazione appaltante.

Ne consegue che l'indicazione in offerta tecnica del diverso ed inferiore valore delle ore lavorate annuali, plausibilmente ricavato sottraendo dalle ore contrattuali offerte tutte le ore per la sostituzione del personale titolare, non esprime adeguatamente l'impegno contrattuale, ovvero il numero di ore che la ditta deve comunque garantire nella commessa; posto che le sostituzioni devono comunque essere ricoperte ed assicurate alla Stazione appaltante.

In buona sostanza, l'utilizzo delle ore contrattuali - in luogo di quelle lavorate - come parametro di calcolo del costo della manodopera fa sì che per la determinazione di quest'ultimo venga inglobato anche il costo ulteriore per l'impresa, derivante dall'impiego di altro personale nella misura necessaria a sopperire alle assenze dal lavoro.

Dunque il monte ore effettivo ben può essere utilizzato per giungere alla determinazione del costo orario medio, ovvero quale divisore, ma tale costo va poi moltiplicato per le ore contrattuali teoriche, che rappresentano l'effettivo costo che l'impresa deve sostenere per lo svolgimento della commessa per cui si è impegnata contrattualmente.

In tal senso si è recentemente pronunciato il Giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato – sez. V sentenza n. 3200/2021), evidenziando che « [...] una volta utilizzato il monte ore effettivo (determinato dalle ore annue mediamente lavorate ricavate mediante riduzione del monte ore teorico complessivo della percentuale di assenza dedotta dall'impresa) ai fini del calcolo del costo orario medio, così giustificando

lo scostamento rispetto ai valori ufficiali (risultante dalle tabelle ministeriali), tale costo orario (indicato nella specie in euro 14,62) doveva essere moltiplicato con le ore contrattuali offerte (pari nella specie a 4.576 ore annue).

E', dunque, del tutto errata l'operazione di moltiplicazione del costo orario medio già ribassato con un monte ore a sua volta (ed illegittimamente) ridotto per la percentuale di 24,28».

Diversamente, utilizzandosi come moltiplicatore il valore inferiore di 11.488,22 ore annuali, non risulterebbero coperti dal costo medio orario i costi delle sostituzioni per le assenze rispetto a tale monte ore; con la conseguenza che alla Stazione appaltante risulterebbe assicurato l'impegno nel servizio di un tempo concreto reale di 11.488,22 ore annuali e non di 15.172,30 ore annuali.

La contraddittorietà della tesi sostenuta dalla ricorrente discende dalla circostanza che la stessa, nella propria offerta tecnica, si è obbligata nei confronti della Stazione appaltante per un monte ore contrattuale pari a 15.172,30. È tale monte ore che costituisce dunque l'impegno contrattuale assunto in sede di gara da [REDACTED] ovvero quello da garantire nell'esecuzione dell'appalto; dovendo sopperire alle eventuali assenze del personale titolare di modo da garantire comunque tali 15.172,30 ore per l'intera commessa.

La contraria opzione ermeneutica risulta contraddittoria ed in distonia con l'offerta tecnica presentata, atteso che l'effettivo impegno contrattuale assunto non può ritenersi coincidente con le ore annue effettive di 11.488,22. Ed invero, proprio la circostanza che tali ore non comprendono le ore non lavorate per le assenze del personale titolare, a cui la ditta dovrà sopperire con le sostituzioni conferma che il monte ore complessivamente da impiegare, comprensivo di tali sostituzioni, e che corrisponde all'impegno contrattuale assunto con la Stazione appaltante, è di 15.172,30.

Peraltro, non solo tale valore risulta conforme alle previsioni della lex specialis di gara - poiché coerente con il monte ore del personale già impiegato ed oggetto di passaggio appalto (che sviluppa 14.456 ore annuali, cui devono aggiungersi quelle

dell'unità in più offerta da Dussmann) - ma è anche corrispondente all'impegno contrattuale assunto nei confronti della Stazione appaltante.

Vale in proposito la disamina del contraddittorio procedimentale realizzato in seguito alla rinnovata valutazione della anomalia dell'offerta.

Come esplicitato nel secondo verbale di esclusione, la commissione ha dato atto di aver invitato la ricorrente a presentare una relazione dettagliata di tutte le voci di prezzo concorrenti a formare l'importo complessivo dei servizi offerti; e successivamente di avere richiesto ulteriori integrazioni sul costo del lavoro, consistenti nella precisazione se in caso di aggiudicazione la ditta procederà a porre in essere contratti di lavoro per complessivi 292 ore settimanali; e quanto agli elementi dell'offerta tecnica, nel dettagliare le voci di costo relativo costo.

Dette giustificazioni sono pervenute, rilevandosi che la ditta ha proposto un impiego di 18 addetti per un totale di 15.172,30 ore contrattuali annuali e 11.488,22 ore lavorate annuali, come esposto in sede di offerta tecnica. Gli atti di gara prevedevano l'impiego di 17 unità di personale per 278 ore complessive settimanali, pari a 14.456 complessive ore annuali.

In sede di giustificazioni la ditta aveva precisato, come già nel precedente procedimento, che il costo della manodopera era stato ottenuto assumendo a riferimento le sole ore lavorate biennale e non quelle teoriche, pari a complessive ore 30.044,60 ovvero 15.172,30 ore annuali. A fronte di tali giustificazioni la stazione appaltante ha rilevato che il valore delle ore contrattuali esprime sia la valutazione dell'offerta tecnica, sia il riferimento per il calcolo del costo della manodopera: si tratta del tempo reale per cui la ditta si è impegnata contrattualmente in sede di offerta con la dichiarazione di previsione di 30.344,60 ore biennali che tengano conto anche delle fisiologiche assenze dal lavoro e dunque anche dei costi aggiuntivi per la sostituzione del personale assente.

Esaminando l'allegato numero 8 al ricorso, riguardante lo stralcio della offerta tecnica, viene esposta l'organizzazione del gruppo di lavoro, articolata in squadre

costituite da un organico che si assume adeguato a garantire lo svolgimento di servizi nel rispetto degli standard qualitativi e dei programmi operativi concordati, anche a fronte di assenze non programmate. Ne deriva l'esposizione in offerta di un totale di ore contrattuali di 15.172,30 e di ore annuali lavorate pari ad 11.488,22. Tuttavia è mancata proprio la giustificazione di come la ditta intende far fronte a questo scostamento tra le ore contrattuali e le ore che dichiara lavorate, e quindi come intende giustificare la copertura dei lavoratori assenti per ferie, malattia, festività gravidanza ed altre evenienze.

È mancato ogni riferimento in proposito, anche considerato che per effetto della clausola sociale sono state assorbite le 17 unità dette al lavoro precedente e che è stata aggiunta una ulteriore unità. Ne deriva che a fronte di tale mancanza di tale carenza dei giustificativi dell'offerta la faceva appaltante ha fatto correttamente riferimento al monte ore mensile contrattuale.

Infatti in proposito le integrazioni giustificative del 9 giugno 2021, richieste proprio con riferimento al costo del lavoro, hanno evidenziato che in caso di aggiudicazione "procederà a porre in essere contratti di lavoro per complessivi 292 ore settimanali, confermando quanto indicato sia nella relazione tecnica che nelle giustifica e già presentate".

Ancora nelle giustificazioni datate 23 giugno 2021, rectius integrazioni alle giustificazioni, sono state dettagliate le voci di costo previste per l'offerta presentata ed in particolare per il costo della manodopera si sono confermate le giustificazioni precedenti per un importo in 24 mesi di costo euro 362.203,24.

Solo nelle prime giustificazioni del 6 maggio 2021 [REDACTED] fa riferimento alla sua operatività su tutto il territorio nazionale e alla propria capillare struttura organizzativa forte di circa 18.000 dipendenti; alla struttura centrale di coordinamento per tutto il territorio nazionale anche per quanto riguarda la gestione del personale. Vi è ampio riferimento alle condizioni favorevoli di cui dispone per fornire i prodotti e per prezzi vantaggiosi di macchinari ,attrezzature ,materiali di consumo.

Di seguito alla voce “G” per il costo del lavoro afferma di avere rispettato i trattamenti salariali minimi previsti dalle tabelle ministeriali, come retribuzione tabellare, anzianità ed altri; afferma di avere considerato integralmente il costo di mensilità accessorie, festività retribuite ed oneri previdenziali.

Si tratta tuttavia di precisazioni che attengono alla voce del costo del lavoro, ma non alle modalità di determinazione dell’orario effettivo, né alla sua divaricazione rispetto all’orario contrattuale.

L’impresa si diffonde sull’osservazione che il costo indicato nelle tabelle ministeriali, per la retribuzione a norma di legge, ove rapportato alle ore annuali effettive di lavoro , darà il costo orario medio comprensivo anche dei costi per la sostituzione di personale assente per giusta causa. Tuttavia anche con riferimento all’asserito rispetto della clausola sociale a parità di contratto sia in termini retributivi che di ore contrattualizzati, manca ogni giustificazione rispetto alla quota di ore totali sensibilmente inferiore a quella per cui vi è impegno.

In altri termini, la concorrente ben può utilizzare come divisore del costo totale il monte ore effettivo, in tal modo giungendo ad una retribuzione oraria in linea con i parametri delle tabelle ministeriali; ma successivamente, quale moltiplicatore di tale costo orario medio deve assumere il monte ore teorico, consistente nell’impegno contrattuale che è idoneo a far fronte anche alle necessarie sostituzioni per assenze varie.

Al riguardo nelle integrazioni alle giustificazioni la ditta conferma di contrattualizzare i dipendenti per 292 ore settimanali, il che corrisponde a 15.184 circa ore annuali , a fronte di 278 ore settimanali contrattuali come la clausola sociale. Ma ciò lascia invariato il punto della assenza di giustificazione per quanto riguarda la divaricazione tra le ore contrattuali e le ore effettive; ne deriva che avrebbe dovuto moltiplicare il costo orario medio per il numero di ore contrattuali offerte pari a complessive 30.344,60 (15.172,30 x 2 anni); solo così potendo garantire l’espletamento del servizio secondo le modalità per le quali si era

impegnata contrattualmente nei confronti della p.a.

Viceversa, utilizzando il valore delle ore lavorate (ricavate dall'abbattimento secco delle ore contrattuali depurate delle ore di assenza) quale moltiplicatore del costo orario medio, si ottiene un costo della manodopera che non tiene conto delle fisiologiche assenze dal lavoro e dei costi aggiuntivi sopportati dal datore per sostituire il personale assente.

Né tanto meno rileva il fatto di aver indicato un costo orario medio coincidente con quello delle tabelle ministeriali senza alcuna riduzione e che quindi già comprende il costo delle sostituzioni.

In proposito, se è vero che il costo orario medio riportato nelle tabelle ministeriali comprende il costo delle ore non lavorate, perché tale valore sia mantenuto è necessario che detto costo medio orario sia moltiplicato per le ore contrattuali offerte, potendosi a tutta evidenza effettuare un confronto solo tra grandezze omogenee.

Posto, infatti, che il monte ore contrattuale esprime il tempo le ore che XXXXXXXXXX si è impegnata a mettere a disposizione della Stazione appaltante per l'espletamento del servizio, il costo orario medio indicato dalla stessa ditta copre i costi delle sostituzioni rispetto alle 15.172,30 ore annuali.

Diversamente, utilizzandosi come moltiplicatore il valore inferiore di 11.488,22 ore annuali, risulterebbero coperti dal costo medio orario i costi delle sostituzioni per le assenze rispetto a tale monte ore; con la conseguenza che alla Stazione appaltante risulterebbe assicurato l'impegno nel servizio di un tempo concreto reale di 11.488,22 ore annuali e non di 15.172,30 ore annuali.

Alla stregua di tali considerazioni, la valutazione di anomalia compiuta dalla stazione appaltante si presenta logicamente ed adeguatamente motivata e fondata su validi criteri logici ed aziendali, per cui il ricorso unitamente ai motivi aggiunti va conclusivamente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione comunale e della controinteressata, liquidate in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO